

Il diritto alla libertà di movimento e  
alla dignità umana al vaglio della  
Corte africana dei diritti dell'uomo e  
dei popoli nel caso Lucien Ikili  
Rashidi c. Repubblica unita di  
Tanzania

# Il diritto alla libertà di movimento e alla dignità umana al vaglio della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli nel caso *Lucien Ikili Rashidi c. Repubblica unita di Tanzania*\*

Nota a [\*Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Lucien Ikili Rashidi v. United Republic of Tanzania, 28 marzo 2019, ricorso 009/2015\*](#)

## 1. Introduzione

Nel 1993 il signor Lucien Ikili Rashidi (il ricorrente), cittadino della Repubblica Democratica del Congo, si recava in Tanzania per svolgere la sua attività lavorativa di commerciante e otteneva un permesso di soggiorno temporaneo, poi più volte rinnovato. Sei anni dopo, sua moglie ed i suoi figli lo raggiungevano a Dar es Salaam. A seguito della perdita del suo passaporto, nel giugno del 2006, il signor Rashidi si rivolgeva all'Ambasciata del Congo per ottenere assistenza. Nell'attesa del rilascio del nuovo documento, la Polizia gli forniva un certificato di smarrimento in cui gli si riconosceva un permesso di soggiorno valido fino a settembre 2006. Il 9 giugno, tuttavia, quando era in corso una causa civile tra il signor Rashidi ed un commerciante al dettaglio, in debito con lui di una non precisata somma di denaro, le autorità locali arrestavano il ricorrente e la sua famiglia con l'accusa di risiedere illegalmente nel Paese. Mentre essi venivano sottoposti a detenzione per cinque giorni, nel corso dei quali il signor Rashidi subiva una perquisizione intima dinnanzi ai figli minori, la Tanzania istruiva un procedimento penale, che si concludeva con la conferma del reato contestato. Nel settembre 2007 il ricorrente adiva l'Alta Corte, lamentando di aver ingiustamente subito l'arresto e di essere stato oggetto di trattamento degradante durante la permanenza in carcere. All'incirca sette anni dopo, la Corte emetteva la sentenza con la quale ribadiva che la misura era legittima in quanto, al 9 giugno 2006, il ricorrente non possedeva il passaporto e un permesso di soggiorno, come richiesto dalla legge

---

\* Nota valutata dalla Direzione del Focus.

sull'immigrazione tanzaniana<sup>1</sup>. Stabilitosi in Burundi, il signor Rashidi chiedeva una copia della decisione dell'Alta Corte per poter eventualmente ricorrere in appello. Egli non avrebbe ottenuto risposta fino al 19 febbraio del 2015, quando si rivolgeva alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (la Corte africana) affinché accertasse le violazioni del diritto alla residenza e alla libertà di movimento, di cui all'articolo 12 (1) della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (la Carta);<sup>2</sup> del suo diritto alla dignità, tutelato dall'articolo 5 della Carta;<sup>3</sup> ed infine dell'articolo 7 (1) (d),<sup>4</sup> sulla ragionevole durata del processo, per le dilate tempistiche della giustizia tanzaniana.

Per i danni subiti, il ricorrente chiedeva, infine, il riconoscimento di una compensazione di 65 milioni di scellini tanzaniani e 80 milioni di franchi del Burundi.

## **2. La *reasonable expectation* nell'accertamento della violazione del diritto alla libertà di movimento**

Procedendo all'analisi del merito della decisione, sotto il profilo della libertà di movimento, la Corte ritiene che è innanzitutto necessario appurare che il ricorrente risiedesse legalmente in Tanzania: solo se tale requisito risultasse soddisfatto si potrebbe, dunque, passare al vaglio l'eventuale violazione del diritto alla libertà di movimento.

A tal fine, nel suo *iter* argomentativo, la Corte africana si sofferma sulla prospettiva interpretativa più idonea da applicare alla norma nazionale in materia di immigrazione. I giudici, infatti, ritengono che un'interpretazione letterale e ristretta poco si addice ad una disputa avente ad oggetto il rispetto dei diritti umani, per la quale è richiesto, in via preferenziale, un esame delle conseguenze che l'azione dello Stato possa avere sui diritti del soggetto coinvolto.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Il testo della legislazione tanzaniana in materia di immigrazione è disponibile presso il sito web <http://tanzania.eregulations.org/media/IMMIGRATION%20ACT%20CAP%2054%202016.pdf>

<sup>2</sup> L'articolo 12 (1) della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli recita: "Every individual shall have the right to freedom of movement and residence within the borders of a State provided he abides by the law".

<sup>3</sup> L'articolo 5 della Carta africana prevede: "Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited".

<sup>4</sup> L'articolo 7 (1) della Carta africana afferma: "Every individual shall have the right to have his cause heard. This comprises: (a) the right to an appeal to competent national organs against acts of violating his fundamental rights as recognized and guaranteed by conventions, laws, regulations and customs in force; (b) the right to be presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal; (c) the right to defense, including the right to be defended by counsel of his choice; (d) the right to be tried within a reasonable time by an impartial court or tribunal".

<sup>5</sup> Si veda *African Court on Human and People's Rights, The Matter Of Lucien Ikili Rashidi v. United Republic of Tanzania*, Application No. 009/2015, Judgment (Merit and Reparations), 28 March 2019, §75.

In effetti, se da un lato la Corte africana riconosce che la legge vigente in Tanzania prevede che ciascuno straniero debba essere in possesso tanto del passaporto quanto del permesso di soggiorno, dall'altro essa ritiene che la mancanza di tali documenti non può rendere *ipso facto* la residenza illegale. La Corte considera, dunque, indispensabile utilizzare quale metro di giudizio il criterio della *reasonable expectation*, e cioè l'aspettativa che un'autorità o una legge statale genera in un soggetto, di poter godere di un diritto di cui egli sia potenzialmente beneficiario.<sup>6</sup> Rileva sottolineare che, con questa sentenza, la Corte africana si è uniformata ad un criterio che, inaugurato dalla Corte suprema americana negli anni Sessanta,<sup>7</sup> è stato anche propugnato dalla Corte europea dei diritti umani (Corte europea), sotto il profilo del diritto alla proprietà. Il principio della *reasonable* o *legitimate expectation*, fino ad ora mai impiegato dalla Corte di Arusha, non è del tutto sconosciuto al sistema di tutela dei diritti umani del continente africano, come mostrano le *Guidelines and principles on the implementation of economic, social and cultural rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights*<sup>8</sup> della Commissione africana, in riferimento all'articolo 14. Nel caso di specie, la Corte africana prende, però, a riferimento la giurisprudenza della Corte europea, la quale ha da lungo tempo chiarito che "*the applicants did not have a 'legitimate expectation' where it could not be said that they had a currently enforceable claim that was sufficiently established*".<sup>9</sup> Al contrario, è certamente meritevole di tutela l'interesse privato eventualmente leso dallo Stato che, per il tramite di una sua autorità o una legge, abbia indotto il ricorrente a credere che egli potesse beneficiare di un certo diritto, successivamente non più riconosciutogli.<sup>10</sup> Alla luce del caso in esame, è utile sottolineare che la Corte europea ha esteso l'applicazione del principio della *reasonable expectation* anche alle circostanze in cui ad essere al vaglio non fosse un diritto di natura economica, bensì quello alla libertà di movimento. Nel 2009, infatti, essa ha riconosciuto e tutelato la ragionevole aspettativa di un cittadino georgiano, residente in Russia da più di sette anni, circa la regolarità del suo permesso di soggiorno, giudicato

---

<sup>6</sup> *Ibidem*, §76.

<sup>7</sup> Per una ricostruzione del principio della *reasonable expectation*, si veda, tra gli altri, H. TOMÀS GOMEZ-AROSTEGUI, *Defining Private Life Under the European Convention on Human Rights by Referring to Reasonable Expectations*, in *California Western International Law Journal*, Volume 35, 2005, p. 153 ss., p. 156.

<sup>8</sup> *African Commission on Human and Peoples' Rights, Guidelines and principles on the implementation of economic, social and cultural rights in the African Charter on Human and Peoples' Rights*, adottate il 24 ottobre 2011.

<sup>9</sup> Si veda *European Court of Human Rights, Case of Kopecký v. Slovakia*, Application No. 44912/98, Judgment, 28 September 2004, §49.

<sup>10</sup> Tale filone interpretativo si è consolidato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, tra gli altri, nei casi *Kopecký v. Slovakia* (44912/98), *Stretch v. United Kingdom* (44277/98), esplicitamente richiamato dalla Corte africana, e *Centro Europa 7 s.r.l and Di Stefano v. Italy* (38433/09).

invece invalido dalle autorità locali<sup>11</sup>. In effetti, in questa circostanza, la Corte africana è chiamata ad esprimersi su un caso che, per le sue potenziali conseguenze, presenta profili di parziale somiglianza. Il ricorrente, infatti, adduce di essere convinto che il certificato di smarrimento del passaporto avrebbe reso la sua residenza in Tanzania regolare, in quanto sostitutivo dei documenti richiesti, e che l'equipollenza ai titoli pretesi per legge venisse automaticamente vagliata dagli agenti dello Stato. La Corte africana, dunque, conclude che il ricorrente sia stato posto, dalle autorità locali, nella condizione di credere di poter beneficiare del diritto alla residenza di cui all'articolo 12(1) della Carta, anche in assenza dei documenti necessari per legge, ma di esserne stato privato senza per altro avere la possibilità di opporre all'arresto il possesso del certificato di smarrimento.<sup>12</sup>

Appurato che la residenza in Tanzania del ricorrente non presenta profili di illegalità, la Corte africana rileva che, con l'arresto, il signor Rashidi sarebbe stato privato tanto del diritto alla residenza quanto alla libertà di movimento.

Al netto dei rilevanti profili sostanziali appena richiamati, la decisione è particolarmente innovativa in quanto registra, per la prima volta, l'adozione da parte della Corte africana del principio della *reasonable expectation*. Inserendosi nel solco della giurisprudenza europea poc'anzi richiamata, la Corte africana ammette l'importanza di adottare criteri interpretativi meno tradizionali, ma certamente idonei a promuovere una più estesa tutela dei diritti garantiti dalla Carta, come già rilevato da molti tribunali nazionali ed internazionali.

### **3. La *cavity search* tra diritto alla dignità e violazione strutturale della Carta**

L'altro interessante profilo della sentenza in commento emerge dalla violazione del diritto alla dignità e alla proibizione di trattamenti degradanti. Il ricorrente lamenta, infatti, che l'esplorazione anale condotta dagli agenti carcerari dinnanzi ai figli, per rilevare l'eventuale possesso di marijuana e denaro, abbia leso la sua dignità ai sensi dell'articolo 5 della Carta.

Rispetto alla contestazione mossa, lo Stato convenuto, nelle sue memorie difensive, obietta che le *body cavity searches* costituiscano un mezzo di perquisizione molto usato nei confronti dei detenuti, in quanto necessario a garantire la sicurezza della struttura carceraria.<sup>13</sup> Il signor Rashidi sostiene, però, che quand'anche la

---

<sup>11</sup> Si veda *European Court of Human Rights, Case of Nolan and K. v. Russia*, Application No. 2512/04, Judgment, 12 February 2009, §111.

<sup>12</sup> *The Matter Of Lucien Ikili Rashidi, cit.*, §79.

<sup>13</sup> *Ibidem*, §84.

motivazione addotta dal convenuto fosse accettabile, la perquisizione cui è stato sottoposto rappresenterebbe comunque una misura eccessiva per il reato contestato.<sup>14</sup>

Dal canto suo, effettuata una ricognizione della giurisprudenza delle commissioni e dei tribunali dei diritti umani,<sup>15</sup> la Corte africana sposa la posizione della Corte europea nel caso *Frérot*, in cui quest'ultima, accertato che le perquisizioni intime non sono *per se* illegali, sostiene che debbano essere realizzate in modo tale da offrire un bilanciamento tra le esigenze della sicurezza delle strutture detentive e quelle relative al rispetto del diritto alla dignità ed il divieto di trattamenti inumani e degradanti.<sup>16</sup>

Nello specifico, la Corte africana è concorde nell'applicare al caso in esame i principi della necessità e dell'indisponibilità di opzioni alternative, nel solco della giurisprudenza della Commissione interamericana dei diritti umani.<sup>17</sup> Con riguardo al primo criterio, è evidente che la Tanzania non abbia mai qualificato il ricorrente quale minaccia per la sicurezza, avendo egli smarrito i documenti necessari per soggiornare nel Paese. L'unica motivazione addotta dal convenuto per giustificare la perquisizione risiede nella pedissequa applicazione di una prassi standardizzata che, secondo la Corte africana, non doveva essere impiegata nel caso di specie. Sotto il profilo dell'esistenza di valide alternative, la Corte africana elenca alcuni mezzi sostitutivi a disposizione delle autorità carcerarie,<sup>18</sup> i quali non sarebbero però stati esperiti, avvalorando così l'ipotesi della violazione dell'articolo 5.

L'imperativo della tutela della dignità umana in costanza di perquisizioni intime, a ben vedere, trova puntuale riscontro anche nel Commento generale numero 16 all'articolo 17 del Patto sui diritti civili e politici, in cui il Comitato per i diritti umani osserva che “*effective measures should ensure that such searches are carried out in a manner consistent with the dignity of the person who is being searched*”.<sup>19</sup> Affinché la dignità del detenuto si possa presumere

---

<sup>14</sup> È opportuno ricordare che, tra i controlli a cui i detenuti sono talvolta sottoposti, le *cavity searches* rappresentano quelli più fisicamente e psicologicamente intrusivi. Ciò è stato anche recentemente segnalato dallo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o pene inumani e degradanti nel suo rapporto del 2016 (A/71/298), in cui si evidenzia che quando siano basate sulla discriminazione e sulla sofferenza, le perquisizioni intime possono raggiungere la soglia della tortura.

<sup>15</sup> Si vedano, in particolare, *European Court of Human Rights, Case of El Shennany v. France*, Application No. 51246/08, Merits, 20 January 2011, §45-47; *European Court of Human Rights, Case of Frérot v. France*, Application No. 70204/01, Merits, 12 June 2007, §35-48; e *Inter-American Commission on Human Rights, Miguel Castro-Castro Prison v. Peru*, Case 11.015, Judgment, 25 November 2006, §312.

<sup>16</sup> Si veda *Case of Frérot v. France, cit.*, §35.

<sup>17</sup> *The Matter Of Lucien Ikili Rashidi, cit.*, §91 e *Inter-American Commission on Human Rights, Case Ms. X v. Argentina*, Case 10.506, Judgment, 15 October 1996, §71-74.

<sup>18</sup> *Ibidem*, §94.

<sup>19</sup> *Human Rights Committee, General Comment No. 16*, adottato l'8 aprile 1988 in occasione della trentaduesima sessione del Comitato, HRI/GEN/1/Rev.9 (vol. 1), §8.

tutelata, dovrebbero trovare applicazione i requisiti richiamati nelle *Mandela Rules*<sup>20</sup> e, per quanto concerne il sistema regionale africano, nelle *Guidelines on the conditions of arrest, police custody, and pre-trial detention in Africa*<sup>21</sup>. Queste ultime richiedono che al detenuto vengano fornite adeguate spiegazioni sulla ragione della perquisizione, che essa venga effettuata da personale dello stesso sesso ed *esclusivamente in privato*.

Alla luce delle richiamate considerazioni, la Corte ritiene che nella causa in commento l'esplorazione intima del ricorrente avrebbe compromesso, in quanto condotta alla presenza dei suoi figli, “*the Applicant’s authority and tarnished his reputation*”<sup>22</sup> e, conseguentemente, risulterebbe leso il divieto di trattamento degradante.

Inoltre, la Corte africana propone poi una valutazione delle *cavity searches* anche ai sensi dell'articolo 4 della Carta, inerente al diritto all'integrità della persona umana.<sup>23</sup> Come da più parti sostenuto,<sup>24</sup> esso deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 5, in virtù della loro complementarità: se il primo, con il riferimento all'integrità fisica, stabilisce la regola generale, il secondo mette in luce le circostanze in cui si potrebbe sostanziare la violazione dell'articolo 4.<sup>25</sup>

Riconosciuta l'esistenza del riferito legame, tuttavia l'accertamento della violazione dell'articolo 4 non è stata basata sulla qualificazione della perquisizione subita quale trattamento inumano ovvero degradante ai sensi dell'articolo 5. La Corte africana, infatti, si è limitata a riconoscere che la *body cavity search* abbia costituito un trattamento degradante, senza indugiare su alcuna soglia limite oltre la quale essa sarebbe, invece, stata qualificata come inumana. Sino ad ora, tanto la Corte quanto la Commissione africana hanno raramente

---

<sup>20</sup> Le *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, comunemente note come *Mandela Rules*, sono state adottate, con revisione, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 70/175 del 17 dicembre 2015, A/RES/70/175. Rilevano, nel caso di specie, le Regole 51 e 52.

<sup>21</sup> *African Committee on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on the conditions of arrest, police custody, and pre-trial detention in Africa*, adottate il 9 marzo 2015. Rileva, per il caso in commento, la Parte I, comma 3, lettera d, che recita: “*Searches must be carried out in accordance with the law, and in a manner consistent with the inherent dignity of the person and the right to privacy. Officials conducting a search shall: i. For all types of searches, [...] be of the same gender as the suspect; ii. Inform suspects of the reason for the search prior to the conduct of the search. iii. Make a written record of the search [...]; v. Ensure that strip searches and internal body searches are only conducted in private. [...]*”.

<sup>22</sup> *The Matter Of Lucien Ikili Rashidi, cit.*, §95.

<sup>23</sup> L'articolo 4 della Carta africana prevede: “*Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.*”.

<sup>24</sup> Tra i sostenitori di questa interpretazione, J.C. MEBU NCHIMI, *Article 4*, in M. Kamto (ed.), *La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme: commentaire article par article*, Editions Bruylant, 2011, p. 143 ss.; pp. 144-146.

<sup>25</sup> In tal senso, P. KLEIN, *Article 5*, in M. Kamto (ed.), *La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et le Protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme: commentaire article par article*, Editions Bruylant, 2011, p. 152 ss.; pp. 152-153; R. GILTLEMAN, *African Charter on Human and Peoples’ Rights: a legal analysis*, in *Virginia Journal of International Law*, 1982, p. 667 ss., p. 684 e F. OUGUERGOUZ, *The African Charter on Human and Peoples’ Rights: A Comprehensive Agenda for Human Dignity and Sustainable Democracy in Africa*, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, p. 113.

avvertito l'esigenza di elaborare tale *discrimen*, a differenza degli omologhi negli altri continenti, e segnatamente della Corte europea.<sup>26</sup> Alla luce della giurisprudenza di quest'ultima, sarebbe infatti possibile inferire che la perquisizione imposta al signor Rashidi non avrebbe esclusivamente costituito un trattamento che “*umili fortemente l'individuo davanti agli altri e che è in grado di farlo agire anche contro la sua volontà*”, ma anche, rilevando il profilo dell'integrità fisica, una “*sofferenza mentale e fisica di una particolare intensità*”<sup>27</sup> e, dunque, un trattamento inumano. Benché auspicabile, la mancata ulteriore connotazione del trattamento inflitto non ha, ad ogni modo, precluso alla Corte di accertare l'avvenuta violazione degli articoli 4 e 5 sulla base della valutazione delle circostanze riferite.

In aggiunta alla riflessione sulle richiamate doglianze, la decisione in esame è tanto più interessante in quanto la Corte africana ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere una violazione sistematica e strutturale del diritto alla dignità e all'integrità fisica dei detenuti, in costanza delle perquisizioni intime praticate dalle competenti autorità carcerarie del Paese. Per tale motivo, la Corte ordina che la Tanzania “*take all necessary measures to ensure that anal search as in the instant case and its kind, are conducted in strict compliance with its international obligations and principles earlier set out in the findings of the Court on the violation of the right to dignity*”.<sup>28</sup>

#### 4. Sulla ragionevole durata del processo e la riparazione

Per quanto attiene, infine, al diritto alla durata ragionevole del processo, la decisione della Corte africana appare meno innovativa, ancorché in linea con la sua consolidata giurisprudenza. Nelle sue valutazioni, la Corte africana accoglie l'istanza del convenuto, il quale asserisce che per un calcolo esatto dei tempi della giustizia sia necessario prendere in considerazione, quale data di inizio, il mese di agosto 2010. Solo in quel momento, infatti, il ricorrente avrebbe richiesto che il Ministero dell'Interno ed il Procuratore generale si costituissero parti al processo, riaprendo di fatto l'analisi dei fatti contestati.<sup>29</sup> A ciò si sarebbero aggiunte le ripetute richieste di ricusazione del ricorrente, che avrebbero ulteriormente dilatato le tempistiche. Sempre

---

<sup>26</sup> Nel solo caso *International Pen, Constitutional Rights, Intersights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation v. Nigeria* del 1998, la Commissione ha qualificato il trattamento inumano e degradante in questi termini: “*it includes not only actions which causa serious physical or psychological suffering, but which humiliate the individual or force him or her to act against his will or conscience*”, §79. Essa non ha, comunque, fornito una distinzione netta tra il trattamento inumano, quello degradante e, nei casi più gravi, la tortura.

<sup>27</sup> Le due menzionate definizioni, riportate in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, CEDAM, 2001, p. 57, sono tratte da *European Court of Human Rights, Case of Ireland v. United Kingdom*, Application No. 5310/71, Judgment, 18 January 1978, §167 e *European Court of Human Rights, Case of Tyrer v. United Kingdom*, Application No. 5856/72, Judgment, 25 April 1978, §30.

<sup>28</sup> *The Matter of Lucien Ikili Rashidi, cit.*, §149.

<sup>29</sup> *Ibidem*, §101.

nel 2006, la Tanzania aveva, poi, impiegato solo pochi giorni per determinare lo *status* di migrante irregolare del signor Rashidi e della sua famiglia, prevedendone quindi l'espulsione. Paragonati al periodo di sei anni e quattro mesi necessario all'Alta Corte per emettere la propria sentenza, i tempi appaiono evidentemente irragionevoli. La Corte conclude, dunque, che si sia verificata una violazione dell'articolo 7 (1) (d) della Carta africana.

Con la medesima sentenza del 28 marzo 2019, poi, la Corte africana ha anche affrontato la questione della riparazione dovuta al ricorrente. Di fronte all'articolata richiesta di riparazione presentata dal signor Rashidi, la Corte procede distinguendo tra danno materiale e morale. Quanto alla prima categoria, la Corte africana non riconosce alcun risarcimento sia per la mancanza di sufficienti attestazioni, sia perché il pregiudizio non deriva dalla violazione di uno dei diritti richiamati. Con riguardo alla richiesta di danni morali, invece, pur ammettendone la fondatezza, la Corte ritiene che l'ammontare richiesto sia eccessivo rispetto alle violazioni subite e accorda, dunque, una compensazione complessiva pari a dieci milioni di scellini tanzaniani.<sup>30</sup>

*giovanni ardito*

---

<sup>30</sup> Degno di nota, nel caso in commento, è che la Corte si ritiene soddisfatta della presunzione dell'esistenza di un legame familiare tra i congiunti. Rispetto alla sua prassi, caratterizzata da una richiesta di produrre i certificati di matrimonio e di nascita dei figli, nel caso di specie essa ritiene che il rapporto familiare sia sufficientemente comprovato dalle sentenze delle Corti della Tanzania e che, in ogni caso, esso non sia mai stato messo in dubbio dal convenuto.